



**Ministero della Istruzione Università e Ricerca**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Crotto Caurga"

Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione

Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato

Via Molinanca, 57 - 23022 Chiavenna (SO)-Tel. 0343/32710 - Fax 0343/32925

E-mail: [alberghiero.caurga@tiscali.it](mailto:alberghiero.caurga@tiscali.it)

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO**

## Sommario

<b>TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.....	3
Art. 2 – Interpretazione autentica .....	3
<b>TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPO I - RELAZIONI SINDACALI .....</b>	<b>3</b>
Art. 3 – Obiettivi e strumenti .....	3
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente .....	4
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa .....	4
Art. 6 – Informazione preventiva .....	4
Art. 7 – Informazione successiva .....	5
<b>CAPO II - DIRITTI SINDACALI .....</b>	<b>5</b>
Art. 8 – Attività sindacale.....	5
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro - Servizi minimi in caso di sciopero.....	5
Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti .....	6
Art. 11 – Referendum .....	6
<b>TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA..</b>	<b>6</b>
Art. 12 – Collaborazioni plurime del personale docente .....	6
Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA .....	6
<b>TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO .....</b>	<b>7</b>
<b>CAPO I - NORME GENERALI .....</b>	<b>7</b>
Art. 14 – Risorse .....	7
Art. 15 – Attività finalizzate .....	7
<b>CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS .....</b>	<b>7</b>
Art. 16 – Finalizzazione delle risorse del FIS .....	7
Art. 17 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica.....	7
Art. 18 – Stanziamenti .....	7
Art. 19 - Conferimento degli incarichi .....	8
Art. 20 - Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa.....	8
Art. 21 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA .....	9
Art. 22 - Incarichi specifici .....	9
<b>TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....</b>	<b>9</b>
Art. 23 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).....	9
Art. 24 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi e Medico competente .....	10
Art. 25 - Le figure sensibili.....	10
<b>TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>10</b>
Art. 26 – Clausola di salvaguardia finanziaria .....	10
Art. 27- Disposizione finale.....	10

L'anno **2011**, il giorno **21** del mese di **Dicembre**, alle ore 14.30, nell'Ufficio di Presidenza dell'Istituto di Istruzione Superiore "Crotto Caurga" di Chiavenna (SO), è sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto, dalla delegazione di parte pubblica, nella persona del Dirigente scolastico Prof. Giuseppe Guanella assistito dal DSGA, sig.ra Liliana Bertenasco, e dalla Delegazione di parte Sindacale Provinciale.

La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, per il previsto parere; l'"informativa sindacale" viene inviata alle sole rappresentanze sindacali.

## TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

### ***Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata***

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "Crotto Caurga" di Chiavenna (SO).
2. Gli effetti sono applicati all'anno scolastico 2011-12.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto entro tre mesi dalla scadenza da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta in vigore in quanto prorogato automaticamente, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

### ***Art. 2 – Interpretazione autentica***

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d'istituto, la parte interessata inoltra richiesta in forma scritta all'altra parte, contenente la descrizione sintetica della controversia.
2. Le parti si incontrano entro i quindici giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro venti giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

## TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

### ***CAPO I - RELAZIONI SINDACALI***

#### ***Art. 3 – Obiettivi e strumenti***

1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:

- a. Contrattazione integrativa
  - b. Informazione preventiva
  - c. Informazione successiva
  - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato dalla RSU anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU medesima.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### **Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
  - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
  - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
  - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
  - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
  - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
  - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
  - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
  - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

#### **Art. 6 – Informazione preventiva**

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
  - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
  - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
  - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
  - e. utilizzazione dei servizi sociali;
  - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
  - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:

- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
  - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
  - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

### **Art. 7 – Informazione successiva**

Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

## **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

### **Art. 8 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'edificio dell'Istituto e sono responsabili dei documenti in essa affissi, che devono essere preventivamente firmati dalla RSU medesima, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
2. Alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. rappresentative è consentito, previa richiesta al DS, l'uso di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola.

### **Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro - Servizi minimi in caso di sciopero**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sette giorni di anticipo.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola. Nell'individuazione dell'orario di inizio dell'assemblea, la RSU e le OO.SS. rappresentative baderanno di far coincidere il precitato inizio in corrispondenza della prima ora di lezione, al fine di permettere a questo Istituto di realizzare il "Servizio di ristorazione" a favore di tutti gli alunni delle Scuole Superiori di Chiavenna.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata dal DS al personale tramite circolare; l'adesione da parte del personale docente va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni e procedere agli eventuali adattamenti dell'orario delle lezioni, così come espressamente previsto dall'art. 8 del CCNL. La mancata comunicazione della propria adesione implica l'impossibilità a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

7. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili e i servizi minimi in caso di sciopero, si attiene alle indicazioni previste dall'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale 08/10/1999 e dalla L. 146 del 12 Giugno 1990 e s.m.i.

### **Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

### **Art. 11 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU in orario extrascolastico. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

## **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **Art. 12 – Collaborazioni plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

### **Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a. specifica professionalità
  - b. disponibilità espressa dal personale
  - c. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

# TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

## CAPO I - NORME GENERALI

### Art. 14 – Risorse

- Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
  - stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
  - stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
  - stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
  - eventuali residui del Fondo non utilizzati in precedenza
  - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
  - eventuali contributi dei genitori
- Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto è stato così quantificato dal DSGA:

• Finanziamento Fondo Istituto a.s. 2011/2012	lordo dipendente	€ 72.438,58;
• Avanzo cedolino unico	lordo dipendente	€ 20.456,89;
• Avanzi anni precedenti	lordo dipendente	€ <u>83.018,64</u>
TOTALE A DISPOSIZIONE	lordo dipendente	€ 175.914,11

### Art. 15 – Attività finalizzate

- I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a. Progetti con finanziamenti vincolati	lordo dipendente	€ 28.315,61
b. Funzioni strumentali al POF	lordo dipendente	€ 7.202,50
c. Incarichi specifici del personale ATA	lordo dipendente	€ 5.650,83

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

### Art. 16 – Finalizzazione delle risorse del FIS

- Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### Art. 17 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

- Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

A tal fine le risorse sono così ripartite:

- |  |                  |             |
|--|------------------|-------------|
| a) per le attività del personale docente | lordo dipendente | € 91.862,50 |
| b) per le attività del personale ATA     | lordo dipendente | € 39.450,00 |
- Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

### Art. 18 – Stanziamenti

- Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- a. Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni ed alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007): € 1.300,00;
- b. Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007): € 18.510,00;
- c. Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007): € 6.000,00;
- d. Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007): € 66.052,50;
- e. Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti: € 1.715,45;
- f. Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007): € 7.202,50;
- g. Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 81 CCNL 29/11/2007): € 5.507,69.

2. Allo stesso fine di cui al precedente comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- a. prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007): € 39.450,00;
- b. Compenso per DSGA, quota variabile dell'indennità di direzione (art. 88, comma 2 lettera j) CCNL 29/11/2007): € 2.760,00;
- c. Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007), comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008): € 5.649,00.

### **Art. 19 - Conferimento degli incarichi**

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica da parte del DS dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

### **Art. 20 - Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa**

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia e in conformità a quanto previsto dall'art. 33 del CCNL del 2007 e dall'art.2 dell'Accordo Nazionale concernente la ripartizione delle risorse di cui agli art. 33, 62 e 87 del CCNL 2006/09, il Collegio dei Docenti, nella riunione del 27 Ottobre 2011 ha individuato le sotto indicate funzioni strumentali e per il corrente anno scolastico si stabilisce di assegnare i sottoriportati compensi forfetari al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

	<b>FUNZIONI STRUMENTALI</b>	<b>TOTALE LORDO DIPENDENTE</b>	<b>TOTALE LORDO STATO</b>
1	Funzione strumentale per attività di sostegno	€ 800,00	€ 1061,6
2	Funzione strumentale per gestione sistema qualità	€ 800,00	€ 1061,6
3	Funzione strumentale per l'area studenti	€ 800,00	€ 1061,6
4	Funzione strumentale per l'organizzazione attività di Alternanza Scuola-Lavoro	€ 800,00*+% alunni	€ 1061,6+% al.
5	Funzione strumentale per l'organizzazione attività di Alternanza Scuola-Lavoro	€ 800,00*+% alunni	€ 1061,6+% al.
6	Funzione strumentale per l'organizzazione attività di Alternanza Scuola-Lavoro	€ 800,00*+% alunni	€ 1061,6+% al.
7	Funzione strumentale per l'organizzazione attività di Alternanza Scuola-Lavoro	€ 800,00*+% alunni	€ 1061,6+% al.
8	Funzione strumentale per l'organizzazione attività di Alternanza Scuola-Lavoro	€ 800,00*+% alunni	€ 1061,6+% al.

**N. B.** La cifra contrassegnata con gli asterischi corrisponde alla "parte fissa", mentre la "parte mobile" (pari ad un totale di euro 802) verrà suddivisa a favore di ciascuna FS, in proporzione al numero degli alunni per i quali viene organizzata l'attività di Alternanza.

Eventuali economie derivanti dalla mancata attivazione di funzioni strumentali verranno utilizzate nell'anno scolastico successivo con le stesse finalità.

### **Art. 21 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono liquidate ricorrendo al FIS.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

### **Art. 22 - Incarichi specifici**

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il dirigente scolastico affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - a. Competenze relative alle singole attività e comprovata professionalità specifica;
  - b. Disponibilità individuale;
  - c. Anzianità di servizio nel ruolo e nella scuola

Per il corrente anno scolastico si stabilisce di assegnare i sottoriportati compensi forfetari al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione:

	<b>INCARICHI RETRIBUITI</b>	<b>TOTALE LORDO DIPENDENTE</b>	<b>TOTALE LORDO STATO</b>
1	Ass. tecnico per laboratorio di pasticceria	807,00	1.070,88
1	Ass. tecnico per laboratorio di falegnameria	807,00	1.070,88
5	Collaboratore scolastico per aggravio mansioni	4.035,00	5.354,44
	<b>TOTALE</b>	<b>5.649,00</b>	<b>7.496,20</b>

## **TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **Art. 23 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Nella scuola viene designato nell'ambito della RSU, o, su indicazione della RSU stessa, tra il personale dell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto.
3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente scolastico, prevista dal D.Lgs 81/08, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che possono anche essere formalizzate per iscritto; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, sulla realizzazione e sulla verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al D.Lgs 81/08.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione nel totale rispetto della legge sulla privacy.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1. lett. g) del D.Lgs 626/94, che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 626/94, poi 81/08, e dal D.I. lavoro/sanità del DM11/97, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
8. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, alle quali si rimanda.

### **Art. 24 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi e Medico competente**

Il Dirigente Scolastico, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e in seguito a regolare gara di appalto, ha designato il Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella persona del Sig. Paggi Franco della ECOLARIO SERVICE S.r.l. di Colico (LC), in possesso di attitudini e capacità adeguate.

L'RSPP individuato rientra nella categoria prevista di personale esterno che svolge prestazioni professionali in materia di sicurezza e con il quale è stato sottoscritto apposito contratto e stipulata convenzione unitamente ad altre istituzioni scolastiche della provincia.

Come medico competente e in seguito a regolare gara di appalto, è stata individuata la Dr.ssa CERLETTI Michela di Chiavenna.

### **Art. 25 - Le figure sensibili**

1. Sono individuate a cura del Dirigente Scolastico le seguenti figure previste dal D. L.vo 09/04/2008 n. 81 (ex 626):
  - ✓ Addetto al primo soccorso
  - ✓ Addetto al primo intervento antincendio
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate con fondi a carico della scuola attraverso specifico corso con rilascio di attestato valido ai fini del D. 81/08
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza di cui al D. 81/08.
4. Alle figure sensibili interne all'Istituto viene destinato un compenso a carico del Fondo dell'istituzione scolastica pari a € 600,00.

## **TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 26 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente, nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

### **Art. 27- Disposizione finale**

1. Ai sensi dell'art. 6 c. 6 del CCNL 29.11.2007, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo è inviata, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, ai Revisori dei Conti per il controllo di legittimità previsto.

Trascorsi 30 giorni senza rilievi, l'Ipotesi è da intendersi approvata come Contratto Collettivo Integrativo definitivamente stipulato e il Dirigente Scolastico è autorizzato ad attuare l'intesa senza ulteriori firme.

2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.
3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva - questi ultimi.

Fanno parte integrante della presente le Tabelle riassuntive per la ripartizione del FIS.

Letto, approvato e sottoscritto

Chiavenna, 21 Dicembre 2011

**PARTE PUBBLICA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Guanella

Firmato \_\_\_\_\_ Giuseppe GUANELLA

**PARTE SINDACALE**

SINDACATI            FLC/CGIL            Firmato \_\_\_\_\_ Marina PENZA

SCUOLA              CISL/SCUOLA       Non presente \_\_\_\_\_

TERRITORIALI       UIL/SCUOLA        Non presente \_\_\_\_\_

SNALS/CONFESAL   Come da Delega del 09/12/11, Prot. n. 91

Firmato \_\_\_\_\_ Giuliana VIOLA

GILDA/UNAMS       Non presente \_\_\_\_\_